

(N. 1058)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

e col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 1965

Istituzione della « Medaglia militare al merito di lungo comando » per gli ufficiali e sottufficiali dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e della « Croce di anzianità di servizio » per i militari di ogni grado dei Corpi stessi

ONOREVOLI SENATORI. — Nel quadro delle iniziative intese a completare il processo di adeguamento e di armonizzazione della legislazione concernente i vari settori delle Forze armate dello Stato, è stata ravvisata l'opportunità di promuovere il presente provvedimento legislativo, con il quale — in armonia a quanto già è previsto da tempo per l'Esercito — si dispone l'istituzione di una « Medaglia militare al merito di lungo comando » per gli ufficiali ed i sottufficiali e di una « Croce per anzianità di servizio » per i militari di ogni grado appartenenti al

Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed al Corpo degli agenti di custodia.

Per quanto riguarda la « Medaglia militare al merito di lungo comando », giova rammentare che tale riconoscimento trova la sua base normativa nel regio decreto 13 agosto 1935, n. 908, che ne dispone l'istituzione per gli ufficiali dell'Esercito « che si rendano benemeriti per il lungo esercizio del comando ». Con successivo provvedimento (regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1919), detto riconoscimento venne esteso anche ai sottufficiali dell'Esercito, in servizio effettivo o in congedo, che complessivamente avessero rag-

giunto i periodi minimi di comando dei reparti ivi indicati, periodi minimi che vennero ridotti con decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1110. Poichè il conferimento di dette benemerenzze consegue al riconoscimento di effettive attività di comando comuni agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Armi e dei Corpi che fanno parte delle Forze armate dello Stato, sussiste pieno fondamento perchè si operi l'estensione di tale riconoscimento anche a favore degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed al Corpo degli agenti di custodia.

Per quanto concerne la « Croce per anzianità di servizio », è da rilevare che essa venne istituita con regio decreto 8 novembre 1900, n. 358, per essere conferita ai militari di ogni grado, che si fossero resi « benemeriti per lunghi e lodevoli servizi prestati nell'Esercito e nell'Armata ».

Al riguardo è segnatamente da considerare che analogo riconoscimento è già previsto per i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dagli articoli 107, 110, 111 e 112 del regolamento per il « Corpo degli agenti di pubblica sicurezza » approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629. Talchè ancor più evidente si presenta la necessità e l'opportunità di una disposizione normativa che ne preveda la estensione anche a favore degli ufficiali, tenendo presente che tale estensione sarebbe già stata operata nel passato, qualora il ruolo degli ufficiali, ripristinato soltanto nel 1942, fosse stato già a suo tempo costituito.

In analogia alle norme che già regolano detto istituto per gli altri appartenenti alle Forze armate, viene prevista la valutazione — ai fini della concessione delle benemerenzze di cui trattasi — di tutti i servizi militari precedentemente prestati, tenuto conto che, altrimenti, non potrebbero avvantaggiarsi di tale concessione gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, data la recente formazione del loro ruolo e tenuto conto, altresì, che la maggior parte di essi proviene da altre Forze armate dello Stato.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, è stato predisposto l'unito disegno di legge con il quale:

all'articolo 1 si prevede l'istituzione delle benemerenzze di cui trattasi;

all'articolo 2, si precisa il metallo in cui è coniata la medaglia al merito di lungo comando nei suoi tre gradi di concessione (in oro per il primo grado, in argento per il secondo grado, in bronzo per il terzo grado) ed il periodo minimo di comando necessario per conseguirla (anni 20 per la medaglia d'oro, anni 15 per quella d'argento ed anni 10 per quella di bronzo);

all'articolo 3, viene precisato il metallo in cui è coniata la « Croce per anzianità di servizio », nelle due specie previste (in oro per gli ufficiali, in argento per i sottufficiali e graduati), il periodo di effettivo servizio necessario per conseguirla (anni 25 per gli ufficiali, anni 16 per i sottufficiali e graduati) e la foggia del relativo « nastro »;

all'articolo 4, è prevista la computabilità di tutti i servizi prestati anche presso le altre Forze armate, agli effetti della valutazione dei servizi e periodi di comando per le concessioni in argomento;

all'articolo 5, si stabilisce che nel computo del tempo necessario per la concessione della medaglia di bronzo al merito di lungo comando non sono compresi i periodi di comando maturati nei gradi di ufficiale generale;

all'articolo 6, viene previsto che la medaglia di grado superiore sostituisca quella di grado inferiore;

all'articolo 7, ai fini della valutazione del tempo per la concessione della medaglia di comando si stabilisce che debba farsi riferimento soltanto a quello durante il quale l'ufficiale ha effettivamente tenuto il comando di reparto, calcolarlo secondo le norme di cui al primo comma dell'articolo 176 del vigente testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari;

all'articolo 8, si dispone che alla concessione di dette benemerenzze si provveda con decreto ministeriale e che insegne e diplomi siano forniti a spese dello Stato;

all'articolo 9, si prevede l'emanazione di apposito decreto del Presidente della Repub-

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

blica per stabilire le caratteristiche delle insegne, dei nastri e dei diplomi, nonché la abrogazione degli articoli 107, 109, 110, 111 e 112 del regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'articolo 60 del regolamento del Corpo degli agenti di custodia;

all'articolo 10, viene fatto richiamo, per l'applicazione anche alle decorazioni di cui

alla presente legge, alle disposizioni vigenti per il conferimento di onorificenze e per la perdita ed il riacquisto di quelle già ottenute;

all'articolo 11, sono indicati i mezzi di copertura della spesa, ripartita in ragione di lire 5.000.000 a carico del bilancio dell'Interno e di lire 400.000 a carico del bilancio della Giustizia.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Sono istituite, per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed al Corpo degli agenti di custodia, la « medaglia militare al merito di lungo comando » per ufficiali e sottufficiali, e la « croce per anzianità di servizio » per i militari di ogni grado dei Corpi anzidetti.

Art. 2.

La medaglia al merito di lungo comando è d'oro o di primo grado, d'argento, o di secondo grado, e di bronzo, o di terzo grado, ed è conferita agli ufficiali e sottufficiali, in servizio o in congedo, che abbiano raggiunto globalmente, anche in più riprese, i seguenti periodi di comando di reparto:

- medaglia d'oro, 20 anni;
- medaglia d'argento, 15 anni;
- medaglia di bronzo, 10 anni.

Art. 3.

La croce per anzianità di servizio è conosciuta in oro per gli ufficiali e in argento per i sottufficiali, gli appuntati, le guardie scelte e le guardie.

Hanno titolo a conseguirla, anche dopo la cessazione dal servizio, gli ufficiali dopo 25 anni di servizio ed i sottufficiali, gli appuntati, le guardie scelte e le guardie dopo 16 anni di servizio.

Il nastro della croce d'oro è sormontato da una stelletta d'oro per gli ufficiali che abbiano prestato 40 anni di servizio; il nastro della croce d'argento è sormontato da una stelletta d'argento per i sottufficiali ed i militari di truppa che abbiano prestato 25 anni di servizio.

Art. 4.

Per le concessioni di cui ai precedenti articoli sono anche computabili i servizi o periodi di comando prestati presso le altre Forze armate dello Stato.

Art. 5.

Nel computo dei 10 anni utili per la concessione della medaglia di bronzo, non sono compresi i periodi di comando maturati nei gradi di ufficiale generale.

Art. 6.

La medaglia di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore.

Art. 7.

Il tempo valutabile agli effetti della concessione della medaglia è soltanto quello durante il quale l'ufficiale ha effettivamente tenuto il comando di un reparto e viene calcolato con le norme di cui al primo comma dell'articolo 176 del vigente testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari.

Art. 8.

Le concessioni di tali decorazioni saranno fatte per determinazione ministeriale; l'insegna ed il diploma, per tutti gli aventi diritto, sono forniti a spese dello Stato.

Art. 9.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e su proposta del Ministro di grazia e giustizia, per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, sono stabilite le caratteristiche delle insegne, dei nastri e dei diplomi riguardanti le concessioni di cui ai precedenti articoli.

La presente legge sostituisce ed abroga le disposizioni di cui agli articoli 107, n. 2, 109, 110, 111 e 112 del regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, nonché le disposizioni di cui all'articolo 60 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584.

Art. 10.

Le disposizioni vigenti per il conferimento di onorificenze e per la perdita ed il riacquisto di quelle già ottenute si applicano anche alla « medaglia militare al merito di lungo comando » e alla « croce per anzianità di servizio ».

Art. 11.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge, prevista in annue lire 5.400.000, si provvede con gli ordinari stanziamenti del capitolo n. 1459 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno (lire 5 milioni) e del capitolo n. 1162 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia (lire 400 mila) per l'anno finanziario 1965 e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.